



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

PREVENZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE ART. 40 L. R. 11.04.1996 N. 16 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI L.R. 14 APRILE 2006 N. 14

ART. 1

Per il periodo 15 Giugno e 31 Ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali e fatto divieto:

1. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
2. di usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;
3. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi.

ART. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 10,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

ART. 3

E obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicino alle strade pubbliche; le messi appena falciate, debbono essere trasportate nelle aie.

ART. 4

Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:

1. i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt. 6,00
2. il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
3. il combustibile predetto dovrà essere posto a distanza non minore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
4. il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
5. sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 c. per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;
6. si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
7. dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia cartelli con la dicitura "VIETATO FUMARE E ACCENDERE FIAMME LIBERE", oltre alle norme suindicate proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle consuetudini locali e dalla pratica al fine di evitare ogni propagazione d'incendio;
8. a tal scopo potranno intensificare la vigilanza specie nelle giornate di eccessiva calura e di venti intensi.

ART. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10(dieci) metri.

ART. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà nei centri abitati devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 10,00.

ART 7

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo nocciuleti, uliveti, agrumi, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque dalle ore 6 alle ore 10, e solo ed esclusivamente se la zona circostante è zappata per un raggio di metri 10,00 (dieci).

ART 8

I proprietari e i conduttori di terreni a coltura agrarie a distanza superiore a metri duecento dai boschi, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati nel periodo dal 30 Giugno – 15 Luglio e dal 15 Settembre – 15 Ottobre, previa "dichiarazione di responsabilità" da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi tali operazioni.

Le dichiarazioni di responsabilità dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale, competente per territorio, in duplice copia, in carta semplice tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalità di esecuzione dello stesso e delle cautele che si intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che in ogni caso non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalità complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui si intendono effettuare.

Gli interessati dovranno attenersi strettamente a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del Distaccamento Forestale competente per territorio, su richiesta della Pubblica sicurezza.

ART. 9

I proprietari e i conduttori dei terreni di cui all'art. 7 e 8 potranno effettuare gli abbruciamenti di cui agli stessi articoli entro l'arco temporale prescritto. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela dalle ore 6 alle ore 10,00 con ogni cautela ad eccezione delle giornate calde e ventose dopo aver contattato e preventivamente sentito il Distaccamento Forestale di Petralia Sottana.

Le operazioni si sospenderanno per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

ART. 10

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente AVVISO alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile, costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il personale del Comando di Stazione Forestale di Petralia Sottana.

ART. 11

Fermo restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONI alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione Amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 (cinquantuno/65 euro) a € 258,23 (duecentocinquantotto/23 euro), così come prescritto dal comma 3° dell'art. 40 della L.R. 16.1996.

La sanzione Amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.